

XXIVª TORNATA

MARTEDÌ 9 AGOSTO 1921

Presidenza del Vice Presidente MELODIA

INDICE

Congedi	pag. 550		
Disegni di legge (Approvazione di):			
« Approvazione della convenzione addizionale a quella di buon vicinato e amicizia del 28 giugno 1897, conclusa fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907 e 10 febbraio 1914, firmata a Roma addì 5 febbraio 1920 »	551	ria chimica presso la Regia scuola di applicazione per gli ingegneri in Padova» . . . pag.	573
« Approvazione della convenzione addizionale a quella di buon vicinato e di amicizia del 28 giugno 1897, conclusa tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907, 10 febbraio 1914 e 5 febbraio 1920, firmata a Roma il 24 giugno 1921 »	552	« Proroga di termini di prescrizione stabiliti da leggi di tasse »	574
« Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 467, riguardante la « Applicazione dei ruoli aperti al personale dell'Amministrazione della sanità pubblica »	553	« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 259, che reca provvedimenti per la città di Napoli »	575
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1159, riguardante la concessione all'Amministrazione provinciale di Ferrara della costruzione ed esercizio del canale navigabile Po-Volano »	558	Nomina di una Commissione per l'esame di	571, 576
« Istituzione di un ente autonomo per la costruzione del canale navigabile « Boicelli » e delle darsene di Ferrara e Pontelagoscuro per l'esercizio delle darsene medesime »	564	Nomina di un commissario per l'esame di	571
« Provvedimenti per il riordinamento degli uffici del registro e delle conservatorie delle ipoteche »	571	Inaugurazione di un monumento ad Otranto (Per la)	550
« Riconoscimento del servizio prestato dagli ex commessi privati degli uffici del registro e delle ipoteche anteriormente alla loro assunzione in servizio quali applicati »	573	Oratori:	
« Fondazione di un Istituto sperimentale di chimica industriale e di una sezione di inge-		PRESIDENTE	550
		CHIMIENTI	550
		Interpellanza (annuncio di)	576
		Interrogazione (risposta scritta ad)	579
		Relazioni (Presentazione di)	550, 551, 569, 573, 574
		Sull'ordine del giorno:	
		Oratori:	
		PRESIDENTE	577
		CEFALY	577
		DE NAVA, ministro del tesoro	577
		PATERNÒ	577
		TORRIGIANI LUIGI	577
		ZUPELLI	576, 577
		Votazioni a scrutinio segreto (Risultato di)	570

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri della giustizia e affari di culto, del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale, per la ricostituzione delle terre liberate e i sottosegretari di Stato per l'interno e per la Presidenza del Consiglio.

SILI, segretario, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bava Beccaris e Berti di giorni quindici, Cusani Visconti di giorni otto, De Lorenzo di giorni venti, De Petra di giorni trenta, Di Trabia di giorni quindici, Ferri, di giorni otto, Figoli di giorni quindici, Fortunato di giorni otto, Gavazzi di giorni quindici, Gherardini di giorni quindici, Lamberti di giorni dieci, Lustig di giorni quindici, Morandi di giorni tre, Orlando di giorni cinque, Sonnino Sidney di giorni otto, Porro di giorni otto.

Se non si fanno obiezioni, questi congedi si intendono accordati.

Per l'inaugurazione

di un monumento commemorativo ad Otranto.

CHIMIANTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIANTI. Vorrei rivolgere una rispettosa preghiera al Senato. Il giorno 13 di questo mese di agosto si inaugura in Otranto il monumento nazionale agli eroici difensori di quella città nell'assedio sostenuto contro l'armata dei Turchi del 1480. Il monumento sorge per pubblica sottoscrizione nazionale: ad essa parteciparono tutte le classi sociali. La sottoscrizione fu fatta sotto gli auspici del nostro amato Sovrano, che si degnò accogliere la presidenza onoraria del Comitato.

Il monumento è opera dell'artista Bortone e sorge sulla marina d'Otranto di fronte a Valona, donde salpò la flotta del sultano, che muoveva alla conquista del Reame di Napoli e donde partirono tutte le scialuppe dei pirati che contrastarono la vita delle coste meridionali dell'Adriatico.

Non ho bisogno di ricordare al Senato questo avvenimento, sebbene poco conosciuto. La storia del nostro paese avrebbe preso un altro indirizzo se i Turchi avessero trovata facile la via di penetrare in Italia. Quei cittadini morirono tutti; nè vollero arrendersi nè abiurare la religione di Cristo.

Si compiaccia il Senato di delegare una sua rappresentanza a quella solenne festa, anche

per mostrare che, come non dimentichiamo gli eroi di oggi, così non dimentichiamo l'eroismo oscuro di coloro che lasciarono la vita sugli spalti delle mura Otrantine per la difesa della Patria e della religione degli avi. E valga la partecipazione del Senato a togliere dall'oblio immeritato questa pagina di storia veramente italiana, purtroppo ancora poco conosciuta nelle nostre scuole. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Il Senato, geloso tutore delle patrie glorie, non può non prendere parte alle onoranze cui ha accennato il senatore Chimienti e non accettare la proposta da lui fatta.

L'avvenimento che si celebra il 13 agosto all'estremo della nostra penisola, ricorda uno di quei fatti storici che onorano il nostro paese. E, indipendentemente dalla circostanza che forse non fu una delle ultime ragioni per la quale i turchi non invasero l'Italia, come era nei loro intendimenti, è certo che la fiorente e nobile città di Otranto, ridotta alla miseria, ha dato l'esempio che tutti i suoi cittadini preferirono la morte alla schiavitù ed alla abiura.

Credo, pertanto, di interpretare i sentimenti del Senato delegando per la cerimonia di Otranto, i senatori che hanno avuto l'onore di nascere in quella terra che ha il nome di quella eroica città. (*Applausi*).

La proposta è approvata per acclamazione.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Ugo Brusati a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BRUSATI UGO. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Brusati Ugo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Grandi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GRANDI. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Assegnazione straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno di lire 8,215,000 per la costruzione del nuovo carcere giudiziario di Este e pel completamento del nuovo carcere giudiziario di Bari ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Grandi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Faelli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

FAELLI. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

« Autorizzazione di spesa straordinaria per urgenti opere, lavori ed acquisti inerenti ai servizi telegrafici e telefonici ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Faelli della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Nomina di un commissario.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, in forza della delegazione conferitami ieri dal Senato di nominare un commissario per il disegno di legge per le sostanze radioattive, in sostituzione del senatore Corbino, assunto al ministero, ho nominato il senatore Volterra.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che è stata presentata una domanda firmata da più di trenta senatori perchè sia dichiarato d'urgenza e discusso in questo scorcio di sessione il disegno di legge: « Conversione in legge del regio decreto 3 ottobre 1919 portante miglioramenti al trattamento di quiescenza del personale civile dell'amministrazione dello Stato ».

Do lettura della domanda stessa:

« I sottoscritti chiedono, ai sensi dell'art. 85 del regolamento del Senato, che sia messo in discussione il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 28 ottobre 1919, n. 1970, portante miglioramenti al trattamento di quiescenza del personale civile dell'amministrazione dello Stato.

« Pipitone, Badaloni, Supino, Mariotti, Squitti, Nava, Salata, Scialoja, Dallolio Alberto, Pincherle, Campello, Catellani, Tassoni, Montresor, Tamassia, Sili, Valli, Vigliani, Mayer, De Cupis, Tivaroni, Diaz, Dorigo, Polacco, Cefaly, Diena, D'Andrea, Conci, Abbiate, Civelli ».

Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri e per la dichiarazione di urgenza e l'ammissione alla discussione del disegno di legge relativo al trattamento di quiescenza degli impiegati civili.

Prego l'onorevole segretario Frascara di procedere all'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Volterra a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

VOLTERRA. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Sistemazione della rete telegrafica e telefonica nazionale in dipendenza della elettrificazione delle ferrovie dello Stato ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Volterra della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Approvazione della Convenzione addizionale a quella di buon vicinato e amicizia del 28 giugno 1897, conclusa fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907 e 10 febbraio 1914, firmata a Roma addì 5 febbraio 1920 ». (N. 171).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione addizionale a quella di buon vicinato e amicizia del 28 giugno 1897, conclusa fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907 e 10 febbraio 1914, firmata a Roma addì 5 febbraio 1920.

Prego l'onorevole senatore, segretario, De Novellis di darne lettura.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È approvata la Convenzione addizionale a quella di buon vicinato e di amicizia del 28 giugno 1897, conclusa fra il Regno d'Italia e

la Repubblica di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907 e 10 febbraio 1914, firmata a Roma addì 5 febbraio 1920, le cui ratifiche saranno scambiate a Roma.

Con decreto del ministro del tesoro verranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'esecuzione della convenzione predetta.

ALLEGATO.

CONVENZIONE ADDIZIONALE A QUELLA DI BUON VICINATO ED AMICIZIA DEL 28 GIUGNO 1897 CONCLUSA TRA IL RE D'ITALIA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO, IN AGGIUNTA A QUELLE STIPULATE ADDÌ 16 FEBBRAIO 1906, 14 GIUGNO 1907 E 10 FEBBRAIO 1914.

Sua Maestà il Re d'Italia e la Serenissima Repubblica di San Marino desiderando appor- tare nell'interesse delle buone relazioni esi- stenti fra i due Stati, alcune aggiunte e modi- ficazioni alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra loro stipulata il 28 giugno 1897 ed alle successive Convenzioni addizionali sopra- citate, hanno nominato a tale effetto:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA:

Sua Eccellenza Francesco Saverio Nitti, Pre- sidente del Consiglio dei ministri e suo ministro segretario di Stato per gli affari interni;

LA REPUBBLICA DI SAN MARINO:

L'avvocato commendatore Ferruccio Mar- telli e il conte Angelo Manzoni Borghesi, i quali, dopo essersi comunicati i pieni poteri, trovati in debita forma, sono convenuti nella stipulazione che segue:

Fermi restando tutti gli altri articoli delle precitate convenzioni, l'art. 2 della Convenzione addizionale del 10 febbraio 1914 viene così mo- dificato:

« Il Governo di S. M. il Re d'Italia a datare dal 1. luglio 1919 corrisponderà per un triennio al Governo della Repubblica di San Marino la somma annua di lire seicentomila in luogo di lire trecentosessantamila, da pagarsi in rate trimestrali posticipate, e gli verserà inoltre una

volta tanto, a titolo di assegnazione straordi- naria, la somma di lire duecentocinquantamila».

In fede di che i plenipotenziari rispettivi hanno sottoscritto la presente e vi hanno ap- posto i loro sigilli.

Fatto in Roma, in duplice originale, addì 5 febbraio 1920.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione addi- zionale a quella di buon vicinato e di amicizia del 28 giugno 1897, conclusa tra il Regno d'I- talia e la Repubblica di San Marino in ag- giunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907, 10 febbraio 1914 e 5 feb- braio 1920, firmata a Roma il 24 giugno 1921 » (N. 172).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Appro- vazione della Convenzione addizionale a quella di buon vicinato e di amicizia del 28 giu- gno 1897, conclusa tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907, 10 febbraio 1914 e 5 febbraio 1920, firmata a Roma il 24 giugno 1921 ».

Prego l'onorevole senatore segretario, De No- vellis di darne lettura.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È approvata la Convenzione addizionale a quella di buon vicinato e di amicizia del 28 giu- gno 1897, conclusa tra il Regno d'Italia e la Re- pubblica di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907, 10 febbraio 1914 e 5 febbraio 1920, firmata a Roma il 24 giugno 1921, le cui ratifiche saranno scambiate a Roma.

Con decreto del ministro del tesoro verranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'esecuzione della Convenzione predetta.

ALLEGATO.

CONVENZIONE ADDIZIONALE A QUELLA DI BUON VICINATO ED AMICIZIA DEL 28 GIUGNO 1897 CONCLUSA TRA IL RE D'ITALIA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO IN AGGIUNTA A QUELLE STIPULATE ADDÌ 16 FEBBRAIO 1906, 14 GIUGNO 1907, 10 FEBBRAIO 1914 E 5 FEBBRAIO 1920.

Sua Maestà il Re d'Italia e la Serenissima Repubblica di San Marino desiderando appor- tare nell'interesse delle buone relazioni esi- stenti fra i due Stati alcune aggiunte e modifi- cazioni alla Convenzione di amicizia e buon vi- cinato fra loro stipulata il 28 giugno 1897 ed alle successive Convenzioni addizionali sopra citate, hanno nominato a tale effetto:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA:

Sua Eccellenza il conte Sforza, ministro degli affari esteri, cavaliere dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata.

LA REPUBBLICA DI SAN MARINO:

Avv. Giuliano Gozi, consigliere, segretario di Stato per gli affari esteri;

Prof. comm. Onofrio Fattori, consigliere;

Signor Carlo Balsimelli, consigliere;

i quali dopo essersi comunicati i pieni poteri, trovati in debita forma, sono convenuti nella stipulazione che segue:

Fermi restando tutti gli altri articoli delle precitate Convenzioni, l'articolo unico della Convenzione 5 febbraio 1920, viene così modi- ficato.

Art. 1.

Il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia a da- tare dal 1. luglio 1921 corrisponderà per un biennio al Governo della Repubblica di San Ma- rino la somma annua di lire un milione e mezzo in luogo di lire 600,000, e per un anno a datare dal 1. luglio 1923, la somma di lire un milione e 250,000 da pagarsi in rate trimestrali posti- cipate.

Art. 2.

La Cassa dei depositi e prestiti farà alla Re- pubblica di San Marino un mutuo di lire 2 mi-

lioni all'interesse annuo del 4 % netto, ammor- tizzabile in 50 annualità. Tali annualità ver- ranno, alle rispettive scadenze, versate dalla Repubblica di San Marino al Tesoro italiano: il quale riscuoterà a entrate del bilancio e prov- vederà con apposito stanziamento nel bilancio della spesa e corrisponderle alla Cassa depositi e prestiti.

La Repubblica di San Marino concede al Te- soro italiano per la corrispondenza delle an- nualità di cui sopra fino a concorrenza del loro ammontare la garanzia del canone daziario che l'Italia ad essa corrisponde a' termini delle Con- venzioni o avesse a corrispondere in seguito, e, in quanto potesse occorrere, anche la garanzia delle proprie entrate fiscali.

Art. 3.

La presente Convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate in Roma al più presto che si potrà.

Fatto a Roma, in doppio originale, il 24 giu- gno 1921.

C. SFORZA.

GIULIANO GOZI

ONOFRIO FATTORI

CARLO BALSIMELLI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 467, riguardante la applicazione dei ruoli aperti al personale della sanità pubblica » (N. 165).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conver- sione in legge del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 467, riguardante la applicazione dei ruoli aperti al personale dell'Amministrazione della sanità pubblica ».

Prego l'onorevole segretario De Novellis di darne lettura.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 11 marzo 1920, n. 467, riguardante l'applicazione dei ruoli aperti al personale dell'Amministrazione della Sanità pubblica, con le seguenti variazioni:

a) alle tabelle annesse al decreto stesso

sono sostituite, ad ogni effetto, quelle allegate alla presente legge;

b) all'articolo 6 del decreto anzidetto sono aggiunte le seguenti parole:

« nonchè, per questa sola volta, gli agenti di Sanità marittima che alla data della presente legge esercitano, da non meno di tre anni, ininterrottamente, mansioni di ordine ».

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 AGOSTO 1921

TABELLA A.

Gradi dell'Amministrazione della sanità pubblica.

Categoria	GRADO	AMMINISTRAZIONE CENTRALE				AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	
		Uffici della Direzione generale		Laboratori		Qualifica	N.
		Qualifica	N.	Qualifica	N.		
I	Direttivo	Direttore capo di divisione: medico.	1	Capo di laboratorio batteriologico.	1	Medico provinciale e medico capo porto	77
		Direttore capo di divisione: veterinario o agrario.	1	Capo di laboratorio chimico.	1	Veterinario provinciale.	69
		Ispettore superiore: medico.	7	Ispettore superiore batteriologo.	1		
		Ispettore superiore: veterin.	3	Ispettore superiore chimico.	1		
		Ispettore superiore: farmacista	2	Coadiutore laboratorio batteriologico: medico.	2		
		Segretario Consiglio superiore: medico.	2	Coadiutore laboratorio batteriologico: veterinario.	1		
		Segretario Consiglio superiore: ingegnere.	1	Coadiutore laboratorio chimico.	5		
	Delegato sanitario all'estero.	2					
	Subalterno	Segretario medico.	5	Assistente laboratorio batteriologico: medico.	4	Medici provinciali aggiunti e di porto.	84
		Segretario veterinario	3	Assistente laboratorio batteriologico: veterinario.	1	Veterinari di confine e di porto.	42
Segretario agrario.		2	Assistente laboratorio chimico.	8			
II	—	Disegnatore del Consiglio superiore di sanità.	1	Preparatore di laboratorio .	1		
		Capo-garage	1	Archivista	1		
III	—			Applicato	3		
				Custode o inserviente	13	Capo guardia e guardia di sanità.	107

TABELLA B.

Ruoli del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica.

Categoria	SPECIALITÀ	DENOMINAZIONE DEI GRADI	Numero dei posti	STIPENDIO		PERIODICITÀ DEGLI AUMENTI e osservazioni
				minimo	massimo	
I. — Uffici.						
I	Medici	Medico provinciale	89	8,600	13,000	Tre aumenti quinquennali di lire 1,000 e due aumenti quinquennali di lire 700.
		Medico provinciale aggiunto	89	5,000	10,600	Due aumenti triennali di lire 1,000 e sei aumenti quadriennali, tre di lire 800, tre di lire 400.
	Veterinari	Veterinario provinciale	72	8,600	13,000	Come il medico provinciale.
		Veterinario di confine e di porto	45	5,000	10,600	Cinque aumenti quadriennali: due di lire 1,000 e tre di lire 800 e tre aumenti triennali di lire 400.
II	Farmacisti	Ispettore superiore farmacista	2	8,600	13,000	Come il medico provinciale.
III	Agrari	Capo servizio	1	8,600	13,000	Come il medico provinciale.
		Segretario	2	5,000	10,600	Come il veterinario di confine e di porto.
	Tecnico	Segretario ingegnere Consiglio superiore di sanità.	1	8,600	13,000	Come il medico provinciale.
	Tecnico	Disegnatore Consiglio superiore di sanità	1	5,000	10,600	Come il veterinario di confine e di porto.
	Agenti di sanità	Capo-garage	1	5,000	8,000	Cinque aumenti quadriennali di lire 600.
Capo guardia		20	4,000	6,000	Cinque aumenti triennali di lire 400.	
Guardia		100	3,000	4,500	Tre aumenti quadriennali di lire 400 e uno di lire 300.	

a) Il posto di capo servizio agrario è sostituito da un posto di veterinario provinciale quando le funzioni di direttore capo della divisione per il servizio zoiatrico sono affidate ad un funzionario veterinario.

b) Il direttore capo della divisione per il servizio igienico generale, gli ispettori medici generali e compartimentali, il direttore capo della divisione per il servizio zoiatrico e gli ispettori generali veterinari attualmente in servizio non potranno conseguire, nella prima applicazione della presente tabella, uno stipendio inferiore a lire 10,500.

c) Ad integrazione degli stipendi sopra indicati è assegnata una indennità annua di rischio professionale: di lire 2,500 al personale di 1ª categoria; di lire 600 a quello delle altre.

Segue TABELLA B.

Categoria	SPECIALITÀ	DENOMINAZIONE DEI GRADI	Numero dei posti	STIPENDIO		PERIODICITÀ DEGLI AUMENTI e osservazioni
				minimo	massimo	
II. — Laboratori.						
I	Laboratorio di micrografia e batteriologia.	Capo di laboratorio	1	13,000	—	Oltre lire 1,000 di indennità di carica.
		Coadiutore: "				
		Medico	3	8,600	13,000	Come il medico provinciale.
		Veterinario	1	8,600	13,000	Come il medico provinciale.
		Assistente:				
	Medico	4	5,000	10,600	Come il medico provinciale aggiunto.	
	Veterinario	1	5,000	10,600	Come il veterinario di confine e di porto.	
	Laboratorio di chimica.	Capo di laboratorio	1	13,000	—	Oltre lire 1,000 di indennità di carica.
		Coadiutore	6	8,600	13,000	Come il medico provinciale.
		Assistente	8	5,000	10,600	Come il medico provinciale aggiunto.
II Personale ausiliario.	Preparatore	1	4,000	8,000	Otto aumenti quadriennali, due di lire 600, due di lire 500, quattro di lire 400 e uno triennale di lire 200.	
	Archivista	1	5,000	8,000	Cinque aumenti quadriennali di lire 600.	
	Applicato	3	3,000	5,500	Tre aumenti quadriennali di lire 600, tre di lire 200, uno di lire 100.	

1º) All'ispettore generale batteriologo e all'ispettore generale chimico si applica la nota b) della prima parte della presente tabella.

2º) Al personale considerato dalla presente parte si applica la nota c) della 1ª parte.

3º) Il custode e gli attuali inservienti di laboratorio, costituenti la IV categoria ora soppressa, attualmente in servizio, passeranno nel ruolo degli agenti di sanità con il grado cui verranno riconosciuti meritevoli, a giudizio di apposita Commissione, nominata dal Ministro dell'interno. Comunque non potranno conseguire, nell'applicazione della presente tabella, uno stipendio inferiore a quello loro spettante per effetto delle tabelle allegate al Regio decreto 11 marzo 1920, n. 467.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del D. L. 15 giugno 1919; n. 1159 riguardante la concessione all'Amministrazione provinciale di Ferrara della costruzione ed esercizio del canale navigabile Po-Volano » (N. 154).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del D. L. 15 giugno 1919, n. 1159, riguardante la concessione all'Amministrazione provinciale di Ferrara della costruzione ed esercizio del canale navigabile Po-Volano ».

Prego l'onorevole segretario De Novellis di darne lettura.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1159, che approva e rende esecutoria la convenzione stipulata il 16 aprile 1919 per la concessione della costruzione del canale navigabile allacciante il Po col Volano a ponente della città di Ferrara e per l'ampliamento delle conche di Valpagliaro e di Tieni sul Volano.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 16 aprile 1919, tra il com-

mentatore Bartolomeo Enrici, ispettore generale del tesoro, in rappresentanza del ministro del tesoro, il comm. avvocato Francesco Ettore De Gregorio, direttore generale delle opere idrauliche, in rappresentanza del ministro dei lavori pubblici e l'avvocato Aroldo Angelini, presidente della Deputazione provinciale di Ferrara, in rappresentanza di quell'Amministrazione provinciale, nonchè l'avvocato commendatore Ettore Magni, sindaco del comune di Ferrara, in rappresentanza di quell'Amministrazione comunale; per la concessione da parte dello Stato alle amministrazioni medesime della costruzione del canale navigabile allacciante il Po col Volano a ponente della città di Ferrara e delle opere di ampliamento delle conche di Valpagliaro e di Tieni sul Volano.

Art. 2.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici sarà effettuato per cinque esercizi finanziari dal 1920-1921 al 1924-25 inclusivo, ed in conto della somma di lire 110 mensili assegnata per opere nuove di navigazione interna col decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 (articolo 1, lettera F), l'annuo stanziamento di lire 1,376,867.01 per corrispondere alle amministrazioni comunale e provinciale di Ferrara la quota di spesa facente carico allo Stato, nella misura dei 3/5 del costo massimo dell'opera previsto in lire 11,473,891.74.

Art. 3.

Le Amministrazioni concessionarie, per la provvista dei fondi corrispondenti alle quote di spesa a loro carico ed a carico degli altri comuni interessati, sono autorizzate, oltre i limiti fissati dalle leggi in vigore, ad emettere obbligazioni od a contrarre prestiti con Istituti di credito in Italia od all'estero ammortizzabili entro trenta anni dall'inizio dei lavori. L'amministrazione provinciale è inoltre autorizzata a fare cessione dei contributi a carico degli altri comuni interessati.

Art. 4.

Le opere di cui all'articolo 1, sono dichiarate di pubblica utilità, ed alle relative espropria-

zioni procederanno le Amministrazioni concessionarie.

Art. 5.

Alle espropriazioni occorrenti per le opere suddette sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della città di Napoli.

Le Amministrazioni concessionarie potranno immettersi nel possesso dei beni occorrenti in seguito alla compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occupare, che sarà approvato dal Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministero, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, determinerà pure la somma chè, in via provvisoria, dovrà depositarsi per le indennità di espropriazione e per gli altri eventuali risarcimenti che ai terzi possono competere.

Il verbale di consistenza di cui sopra equivale alla perizia di cui all'articolo 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Ogni variazione o rettifica delle espropriazioni che si manifestasse necessaria all'atto dell'esecuzione dell'opera, sarà approvata con lo stesso procedimento. Si applicheranno per tutto il resto le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 6.

La convenzione approvata con la presente legge e gli atti relativi all'acquisto ed alle espropriazioni dei terreni e di altri stabili necessari per la esecuzione dei lavori saranno registrati col diritto fisso di lire 2.70.

Art. 7.

I proventi della tassa di navigazione istituita dall'art. 13 della legge 7 aprile 1917, n. 599, come quelli che potranno ritrarsi da nuove e maggiori portate di acque utilizzabili in relazione alla nuova opera, ovvero da tasse per alaggio meccanico, servizio di passaggio di conche, elevatori, contributo di maggiori utenti e tutti gli altri proventi di qualunque natura, derivanti dalle opere stesse, saranno riscossi dallo Stato a rimborso delle spese di percezione dei proventi e di quelli di esercizio, manutenzione e sorveglianza delle opere.

La parte degli annui proventi che, con ragguaglio all'ultimo decorso quinquennio, ecce-

derà tali spese, sarà ripartita, con decreto del ministro dei lavori pubblici, a favore dello Stato, della provincia di Ferrara e degli altri comuni interessati, in ragione delle rispettive aliquote di contribuzione nelle spese di costruzione delle opere nuove.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA

COLOSIMO

BONOMI

STRINGHER.

V. — *Il Guardasigilli:*

MORTARA.

N. 12 di repertorio.

Convenzione per la concessione alle Amministrazioni provinciale e comunale di Ferrara di eseguire le opere inerenti al canale navigabile allacciante il Po col Volano a ponente della città di Ferrara.

Regnando Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

L'anno millenovecentodiciannove, addì sedici del mese di aprile, in Roma ed in una sala di questo Ministero, si sono riuniti dinanzi a me cav. avv. Paolo Sensini, segretario delegato all'Assicurazione dei contratti di questa Amministrazione centrale, ed alla presenza dei signori: cav. rag. Vittorio Frigiolini fu Cesare, nato e domiciliato in Roma, e il rag. Cesare Baruffaldi fu Giorgio, nato e domiciliato a Ferrara: testimoni idonei a forma di legge ed a me personalmente cogniti;

da una parte:

il comm. Bartolomeo Enrici, ispettore generale del tesoro in rappresentanza di S. E. il

ministro del tesoro, giusta delega qui allegata sotto il n. I;

il comm. avv. Francesco Ettore De Gregorio, vice direttore generale delle opere idrauliche, in rappresentanza di S. E. il ministro dei lavori pubblici, giusta delega qui allegata sotto il n. II;

e dall'altra:

l'avv. Aroldo Angelini di Giovanni, nato e domiciliato a Cento (Ferrara), presidente della Deputazione provinciale di Ferrara, autorizzato a stipulare e firmare la presente convenzione nell'interesse ed in rappresentanza della Deputazione suddetta, giusta le tre deliberazioni consiglieri in data 27 gennaio, 26 febbraio e 11 aprile 1919, qui allegate per estratto legale sotto i numeri III, IV e V; e

l'avv. comm. Ettore Magni fu Giuseppe, nato e domiciliato a Ferrara, sindaco del comune di Ferrara, autorizzato a stipulare e firmare la presente convenzione nell'interesse ed in rappresentanza del comune anzidetto, giusta le due deliberazioni consiglieri in data 11 e 18 marzo 1919, qui allegate per estratto legale sotto i numeri VI e VII.

Le parti come sopra costituite, da me segretario delegato personalmente conosciute vengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Lo Stato concede e le amministrazioni provinciale e comunale di Ferrara solidalmente assumono la costruzione del canale navigabile allacciante il Po col Volano a ponente della città di Ferrara e l'esecuzione delle opere di ampliamento delle conche di Valpagliaro e di Tieni sul Volano secondo il progetto in data 8 gennaio 1919, approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 31 gennaio 1919, n. 38, dell'ammontare di lire 12,825,000, ridotto a lire 11,473,891.74 (undicimilioniquattrocentosettantatre mila ottocentonovantuno e centesimi 74) in conseguenza del suggerito ed accettato differimento della costruzione della darsena di Pontelagoscuro.

In base a tale progetto le amministrazioni provinciale e comunale di Ferrara, costituite in Consorzio, dovranno compilare un programma per il graduale svolgimento dei lavori

e presentarlo al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione entro tre mesi dalla data del provvedimento con cui sarà resa definitiva la presente convenzione.

Art. 2.

La concessione è fatta sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia e delle condizioni di cui alla presente convenzione.

È vietata la sub-concessione dell'esecuzione dell'opera.

Tutte le spese saranno anticipate dalle amministrazioni concessionarie in parti eguali, salvo i rimborsi di cui agli articoli 12 e 13.

Art. 3.

Le amministrazioni concessionarie hanno facoltà di proporre, anche in corso di esecuzione delle opere, tutte quelle varianti al progetto già approvato che siano consigliate da esigenze tecniche e tendano a migliorare le condizioni di costruzione e di esercizio della linea di navigazione.

Tali varianti dovranno ottenere la preventiva approvazione del Ministero dei lavori pubblici ogni volta che importino aumento di spesa in confronto del progetto già approvato ovvero modificazioni di parti essenziali del progetto stesso: in tutti gli altri casi la loro ammissibilità verrà giudicata dal competente ispettore compartimentale del Genio civile.

La proposta, l'esame e l'approvazione di progetti di varianti non influiranno sulla decorrenza dei termini fissati per l'ultimazione dell'opera.

In ogni caso di varianti eseguite senza l'approvazione nelle forme prescritte dal presente articolo, il Ministero dei lavori pubblici potrà far mettere le cose nelle condizioni previste dal progetto approvato a totali spese delle amministrazioni concessionarie, o altrimenti, se le varianti non siano riconosciute dannose, potrà disporre che siano mantenute lasciando però l'onere della eventuale maggiore spesa a carico delle amministrazioni concessionarie medesime.

Art. 4.

Per la compilazione dei progetti e per la direzione, contabilità e collaudazione dei la-

vori si osserveranno le norme vigenti per le opere di conto dello Stato, che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.

Saranno pure estese agli appalti ordinati dalle Amministrazioni concessionarie le disposizioni del capitolato generale in vigore per le opere dipendenti dal detto Dicastero, comprese le norme circa la composizione del Collegio arbitrale.

Art. 5.

Le Amministrazioni concessionarie dovranno ultimare l'intera opera entro cinque anni dalla data della firma ufficiale della pace.

Art. 6.

I contratti per lavori e provviste, d'importo superiore alle lire centomila (100,000), non saranno validi se non dopo approvati dal Ministero dei lavori pubblici; nei capitolati dovrà essere fatta espressa riserva di tale approvazione.

Sarà pure necessaria l'approvazione dello stesso Ministero nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 183 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 7.

Gli schemi di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie in dipendenza dell'esecuzione dell'opera saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici quando ciò che si promette, si abbandona o si paga supera le lire diecimila (10,000). A formare la somma anzidetta concorrono le transazioni che siano intervenute precedentemente sullo stesso oggetto e per la esecuzione del medesimo contratto.

Art. 8.

Il Ministero dei lavori pubblici vigilerà a mezzo del competente ispettore compartimentale del Genio civile perchè i lavori siano eseguiti a tutta regola d'arte ed a norma della concessione senza che pel fatto di tale sorveglianza resti menomata la responsabilità che hanno le Amministrazioni concessionarie per la buona riuscita dei lavori.

I funzionari incaricati della vigilanza avranno facoltà di visitare ed assistere i lavori, ese-

guirvi prove, esperienze, misurazioni ed assaggi, e le Amministrazioni concessionarie ed i propri appaltatori dovranno fornire loro tutti i chiarimenti e mezzi opportuni ed all'occorrenza sospendere momentaneamente i lavori.

Essi, trovando i lavori condotti in modo non soddisfacente ne constateranno ogni irregolarità con apposito verbale da compilarsi previo un solo invito agli agenti locali delle Amministrazioni concessionarie, riferendone contemporaneamente al Ministero, il quale potrà far sospendere i lavori che non si eseguono regolarmente od imporne la demolizione e la conseguente ricostruzione a carico delle Amministrazioni concessionarie.

L'Amministrazione governativa potrà pure far togliere dai cantieri le provviste ed il materiale che a suo giudizio non corrispondessero alle prescrizioni del progetto esecutivo del capitolato di appalto.

Art. 9.

Quando i lavori vengano sospesi o non condotti con quella alacrità che sia necessaria ad assicurarne il compimento nel termine stabilito dall'articolo 5, il Ministero, potrà prefiggere termini speciali per l'esecuzione di determinate parti dell'opera.

Scaduto ciascun termine, il Ministero, oltre ad imporre la penale di cui all'articolo 14 potrà disporre l'esecuzione di ufficio, udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

Art. 10.

Nella collaudazione dei singoli lavori dati in appalto o eseguiti in economia interverrà un funzionario tecnico, delegato dal Ministero dei lavori pubblici, per gli accertamenti di cui al primo capoverso dell'articolo 91 del regolamento approvato con Regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Entro il quarto trimestre dalla data di ultimazione dell'opera si addiverrà da parte dell'Amministrazione governativa alla visita di ricognizione e di collaudo generale, per l'assunzione in consegna del canale e per la sistemazione definitiva dei rapporti tra lo Stato e le Amministrazioni concessionarie.

Art. 11.

La contabilità delle spese riguardanti la costruzione dell'opera e dei mezzi finanziari coi quali vi si farà fronte, dovrà tenersi separata da quella di ogni altra azienda delle Amministrazioni concessionarie ed essere impiantata secondo le norme da concordare col Ministero dei lavori pubblici al quale restano attribuiti i più ampi poteri d'ispezione e di verifica sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile.

Art. 12.

Lo Stato rimborserà alle amministrazioni concessionarie i tre quinti del presunto costo dell'opera in lire 11,473,891.74, oppure della minore spesa che effettivamente sarà per verificarsi e che verrà accertata nel modo di cui all'articolo 11 della presente convenzione.

Qualora il costo effettivo dell'opera riesca superiore a quello presunto nel progetto in lire 11,473,891.74 il maggiore onere relativo rimarrà ad esclusivo carico delle amministrazioni concessionarie.

Il rimborso avrà luogo annualmente sulla base del conto riassuntivo, presentato dalle amministrazioni concessionarie, delle somme pagate, e dentro i due mesi successivi a quello della presentazione.

Per quanto si attiene ai lavori se anche le amministrazioni concessionarie avessero disposto pagamenti per somme superiori, la quota di rimborso verrà calcolata su non più di nove decimi della spesa contabilizzata, il rimanente decimo dovendo intendersi accantonato a garanzia della buona esecuzione dell'opera fino alla collaudazione definitiva.

Qualora, per cause indipendenti dalle amministrazioni concessionarie non potesse provvedersi all'annuo rimborso nel termine anzidetto lo Stato corrisponderà l'interesse di mora, nella misura di legge, fino al giorno dell'effettivo pagamento.

Art. 13.

Saranno devoluti all'amministrazione provinciale di Ferrara i contributi che, ai sensi del testo unico 11 luglio 1913, n. 359 delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e del relativo regolamento 17 novembre 1913, numeri 15-14, risulteranno a carico degli altri comuni interessati nell'opera.

Tali quote saranno commisurate alla spesa che servirà di base per la determinazione del contributo dello Stato e potranno essere corrisposte secondo le modalità stabilite nel penultimo ed ultimo comma dell'articolo 11 della legge 7 aprile 1917, n. 599.

Art. 14.

Le amministrazioni concessionarie incorreranno nelle seguenti penali:

1° lire 100 (cento) per ogni giorno di ritardo dopo scaduti i termini di cui all'articolo 9 salvo l'esecuzione di ufficio di cui all'articolo stesso;

2° lire 300 (trecento) per ogni giorno di ritardo a dar compiuta l'opera entro il termine di cui all'articolo 5, salvo, trascorso un anno, il provvedimento della decadenza di cui all'articolo seguente.

Art. 15.

Con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, si potrà far luogo alla dichiarazione di decadenza:

1° quando le amministrazioni concessionarie ritardino la presentazione del programma di cui all'articolo 1°;

2° quando si verificano gravi irregolarità o negligenza nella gestione amministrativa o nella condotta dei lavori;

3° quando la concessione venga anche parzialmente ceduta ad altri;

4° quando il ritardo del compimento dell'opera si protragga di un anno oltre il termine stabilito dall'articolo 5.

Dichiarata la decadenza, le amministrazioni concessionarie perderanno le somme loro ritenute a termini dell'articolo 12.

Passeranno allo Stato i crediti verso gli altri comuni interessati, quando questi crediti non siano stati ceduti; se siano stati ceduti le amministrazioni concessionarie verseranno nelle Casse erariali la somma ricavata dalla cessione e non ancora investita nell'opera concessa.

Inoltre il Ministero dei lavori pubblici, senza che l'eventuale contestazione pendente innanzi al Collegio arbitrale possa sospendere gli effetti della dichiarazione di decadenza entrerà in possesso di tutte le opere eseguite come pure

degli impianti, dei mezzi d'opera, delle provviste di materiali a pie' d'opera e delle aree espropriate, delle quali ultime le amministrazioni concessionarie dovranno consegnare gli atti.

La presa di possesso da parte del Ministero avverrà per mezzo dei suoi funzionari, i quali soltanto per le constatazioni di fatto procederanno alla compilazione dello stato di consistenza in contraddittorio dei rappresentanti delle amministrazioni concessionarie, ed alla presenza dei testimoni nel termine perentorio che sarà dallo stesso Ministero assegnato.

Il valore reale delle opere eseguite, delle provviste e delle proprietà acquistate sarà fatto risultare da perizia appositamente redatta da funzionari del Governo, e non potrà eccedere l'effettivo costo desunto dalla contabilità delle amministrazioni concessionarie. Tale perizia sarà comunicata per l'accettazione alle amministrazioni concessionarie, e qualora queste rifiutino di riconoscerne le risultanze, la valutazione di cui sopra verrà deferita al giudizio del Collegio arbitrale da nominarsi come è detto all'articolo 17.

Art. 16.

Oltre ai diritti che gli spettano per legge, lo Stato si riserva la proprietà degli oggetti di cui è cenno nell'articolo 51 del Capitolato generale delle Opere pubbliche approvato con decreto ministeriale 28 maggio 1895, salvo, a termini dell'articolo stesso, il rimborso alle Amministrazioni concessionarie delle spese sostenute pel più diligente ricupero di esse o per assicurarne la incolumità.

Qualora nell'esecuzione dei lavori venissero alla luce ruderi monumentali, le Amministrazioni concessionarie dovranno darne immediatamente notizia al Ministero dei lavori pubblici e non potranno demolirli nè alterarli in qualsiasi modo, senza il preventivo permesso del Ministero medesimo.

Art. 17.

Le controversie fra lo Stato e le Amministrazioni concessionarie in dipendenza della presente convenzione che, a sensi delle vigenti leggi fossero di competenza dell'autorità giudiziaria, saranno deferite, giusta gli articoli 12 del Codice di procedura civile e 349 della legge sui lavori pubblici, ad un Collegio di tre arbitri.

Ciascuna delle parti contraenti nominerà un arbitro ed il terzo, cui spetterà di presiedere il Collegio, sarà scelto dal presidente del Consiglio di Stato fra i membri del Consiglio medesimo.

Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto e la loro sentenza non sarà soggetta nè ad appello, nè a cassazione, ai quali rimedi le parti contraenti espressamente rinunciano.

Art. 18.

I concessionari per gli effetti della presente convenzione eleggono domicilio a Ferrara nel Castello Estense, residenza dell'Amministrazione provinciale.

Art. 19.

La validità della presente convenzione è subordinata per quanto riguarda lo Stato, alla emanazione dei necessari provvedimenti legislativi.

E richiesto io Segretario delegato, ho ricevuto e pubblicato la presente convenzione mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza dei testimoni alle parti che, da me interpellate prima di sottoscriverla hanno dichiarato essere la convenzione stessa conforme alla loro volontà.

Si è omessa la lettura delle inserzioni allegate alla presente convenzione per espressa volontà delle parti, le quali hanno dichiarato di averne già presa cognizione.

La presente convenzione consta di sette fogli di carta bollata scritti da persona di mia fiducia su facciate ventisei, questa compresa, e contiene sette inserzioni per foglietti, trentuno dattilografati su facciate trentasei.

L' Ispettore generale del Tesoro:

ENRICI BARTOLOMEO fu Giuseppe.

Il Vice Direttore generale delle Opere idrauliche:

DE GREGORIO FRANCESCO ETTORE fu Michele.

Il Presidente della Deputazione Provinciale di Ferrara:

AROLDI ANGELINI di Giovanni.

Il Sindaco del Comune di Ferrara:

ETTORE MAGNI fu Giuseppe.

I testimoni:

CESARE BARUFFALDI fu Giorgio

FRIGIOLINI VITTORIO fu Cesare.

Il Segretario Delegato ai contratti:

PAOLO SENSINI fu Gioacchino.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di un ente autonomo per la costruzione del canale navigabile « G. Boicelli » e delle darsene di Ferrara e Pontelagoscuro e per l'esercizio delle darsene medesime » (N. 155).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un ente autonomo per la costruzione del canale navigabile G. Boicelli e delle darsene di Ferrara e di Pontelagoscuro e per l'esercizio delle darsene medesime ».

Prego l'onorevole senatore segretario, De Novellis di darne lettura.

DE NOVELLIS, segretario, legge:

(V. Stampato N. 155).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa; procederemo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È istituito un Ente autonomo con la denominazione di « Azienda portuale di Ferrara » per la costruzione del Canale navigabile « G. Boicelli » e del porto di Ferrara non che per l'esercizio del Porto stesso e di tutti gli impianti e meccanismi portuali.

Costituiscono il porto di Ferrara tutti gli scali commerciali ed industriali da costruirsi in comune di Ferrara lungo il tratto Po-Volano, le opere e gli impianti relativi, l'attuale banchina sul Po a Pontelagoscuro fra i due ponti in ferro, la Darsena sull'Emisario di Burana e gli approdi tutti nel territorio del comune di Ferrara, compresa la progettata nuova Darsena di Pontelagoscuro.

La concessione fatta dallo Stato alle Amministrazioni provinciale e comunale di Ferrara colla convenzione stipulata il 16 aprile 1919, approvata con decreto luogotenenziale, n. 1159, in data 15 giugno 1919, si intende trasferita

dalle dette amministrazioni alla Azienda portuale di Ferrara.

(Approvato).

Art. 2.

L'Ente ha sede in Ferrara, ed avrà la durata di anni 70.

Esso provvede:

a) all'attuazione del progetto in data 8 gennaio 1919, riconosciuto meritevole di approvazione dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 38 del 31 gennaio 1919, concernente la costruzione del canale navigabile « G. Boicelli »;

b) a successivi miglioramenti ed ampliamenti delle opere suddette e degli impianti relativi sia commerciali che industriali;

c) alla manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria del porto, degli altri scali e del canale Po-Ferrara-Volano;

d) alla gestione di tutti i servizi portuali con facoltà, previo il consenso del Ministero dei lavori pubblici, di assumere la gestione di altri scali lungo la linea navigabile Po-Ferrara-Volano-Goro-Rada di Goro;

e) all'amministrazione dei fondi e dei proventi assegnatigli;

f) alle spese di qualsiasi natura necessarie per il disimpegno delle attribuzioni sopra indicate.

Per quanto concerne la polizia giudiziaria, la pubblica sicurezza, la sanità pubblica, la dogana nell'ambito del porto, si provvede secondo le disposizioni delle vigenti leggi.

Parimenti, per tutto quanto concerne il Governo e la regolazione delle acque che entrano nel canale « G. Boicelli » in derivazione dal Po a mezzo degli appositi cunicoli laterali alla biconca e in ausilio alla derivazione dalle chiviche Pilastresi, resta integra ed immutata la competenza del Genio civile.

(Approvato).

Art. 3.

L'Amministrazione dell'azienda portuale di Ferrara è affidata ad un Consiglio composto di nove membri, dei quali il presidente sarà nominato, su proposta del Consiglio provinciale di

Ferrara, con decreto Reale promosso dal Ministero dei lavori pubblici.

Gli altri membri saranno nominati due dallo Stato, di cui uno dal ministro dei lavori pubblici e uno dal ministro del tesoro, due dal Consiglio provinciale, due dal Consiglio comunale e due dalla Camera di commercio di Ferrara.

(Approvato).

Art. 4.

Il mandato dei componenti il Consiglio d'amministrazione dura quattro anni e può essere riconfermato.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Azienda, è incaricato della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ha tutte le altre attribuzioni che gli sono deferite dallo Statuto.

Le disposizioni dell'articolo 6 della legge 30 giugno 1918, n. 304, possono essere applicate, con decreti dei ministri competenti, ai funzionari governativi chiamati a far parte del Consiglio d'amministrazione dell'Azienda.

(Approvato).

Art. 5.

Entro due mesi dalla pubblicazione della presente decreto sarà per la prima volta proceduto alle nomine di cui al precedente articolo 3. Nei due mesi successivi il Consiglio d'amministrazione delibererà lo Statuto dell'azienda, nel quale saranno determinate le attribuzioni del Consiglio e del Presidente, quali tra le deliberazioni del Consiglio (oltre quelle indicate nella presente legge) siano soggette all'approvazione del Governo, le indennità agli amministratori e quanto altro occorra per il regolare funzionamento del Consiglio.

Nello stesso periodo di tempo il Consiglio delibererà le norme cui dovrà essere informata l'Amministrazione dell'azienda, durante e dopo la costruzione dell'opera, per tutto ciò che non sia regolato dalla presente legge.

Lo statuto e le norme di cui sopra con le modificazioni che si riterranno necessarie verranno approvate con Regio decreto su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro.

(Approvato).

Art. 6.

In base al progetto indicato nell'articolo 2 saranno compilati dall'azienda portuale i pro-

getti di esecuzione delle opere per essere sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici.

Le opere di cui all'articolo 2 lettera a) dovranno essere ultimate entro otto anni dalla data di pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

L'azienda portuale ha facoltà di proporre anche in corso di esecuzione delle opere tutte quelle varianti ai progetti già approvati che siano consigliate da esigenze tecniche o tendano a migliorare le condizioni di costruzione e di esercizio della linea navigabile e delle darsene.

Tali varianti dovranno ottenere la preventiva approvazione del Ministero dei lavori pubblici ogni volta che importino differenza nella spesa prevista coi progetti già approvati per più di lire 100,000, ovvero modificazioni di parti essenziali dei progetti stessi. In tutti gli altri casi la loro ammissibilità verrà giudicata dall'Ispettore compartimentale del Genio civile.

La proposta, l'esame e l'approvazione dei progetti di varianti non influiscono sulla decorrenza dei termini fissati per l'ultimazione dell'opera.

(Approvato).

Art. 8.

Per la compilazione dei progetti e per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori di costruzione, miglioramento ed ampliamento contemplati nell'articolo 2, si osserveranno le norme vigenti per le opere di conto dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, in quanto risultino applicabili in relazione alla speciale organizzazione dell'azienda.

(Approvato).

Art. 9.

I contratti stipulati dall'azienda non potranno avere durata, nè creare impegni, oltre il termine dell'azienda stessa, salvo intervenga espressa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici.

(Approvato).

Art. 10.

È data facoltà all'azienda di imporre e riscuotere una tassa sulle merci imbarcate e sbarcate, una tassa di stallia sui natanti, ciascuna delle quali non superi le lire 1, per tonnellata metrica, rispettivamente di carico e di stazza, non che una tassa di navigazione limitatamente al tratto Po-Ferrara-Volano e multe per contravvenzione ai vari regolamenti di polizia portuale.

La tariffa di tali tasse e la misura delle multe da approvarsi a mente dell'articolo 21 potranno essere con le stesse modalità ivi previste modificate ogni triennio.

(Approvato).

Art. 11.

L'azienda, ove non creda di provvedere direttamente al servizio di trasporto sui propri binari fino alle stazioni di innesto colle reti ferroviarie e tramviarie riscuotendo le relative tasse, concorderà con le Ferrovie dello Stato e con le Amministrazioni delle ferrovie secondarie e tramviarie le norme ed i corrispettivi per il servizio cumulativo e per l'uso dei carri, che le Amministrazioni stesse forniranno su richiesta dell'azienda con riguardo alle speciali esigenze del traffico.

(Approvato).

Art. 12.

L'azienda dispone dei seguenti mezzi finanziari:

1) Contributo dello Stato, della provincia e del comune di Ferrara;

2) frutti dell'uso, della concessione, dell'alienazione, dell'affitto di aree, di fabbricati, di impianti e meccanismi del porto e del canale, nonchè proventi dei diritti d'utenza d'acqua;

3) proventi dell'esercizio diretto dei servizi del porto e canoni pei servizi dati in appalto;

4) proventi dell'imposizione di tasse portuali;

5) somme versate dai privati a rimborso di spese occorse per risarcimenti di danni arrecati alle opere, impianti ecc. in contravvenzione alle norme di polizia portuale, non che le somme derivanti dalle ammende inflitte per violazioni dei regolamenti del porto;

6) proventi per offerte e contributi volontari e di qualsiasi altra natura, comprese le liberalità per atto di ultima volontà;

7) ricavi di prestiti e di altre operazioni finanziarie, consentite dalle vigenti leggi.

(Approvato).

Art. 13.

L'azienda ha facoltà di contrarre prestiti e di emettere obbligazioni nei modi ed alle condizioni che saranno determinate dai ministri del tesoro e dei lavori pubblici.

Le Casse di risparmio e gli altri Istituti di credito della provincia di Ferrara hanno facoltà di accordare finanziamenti od anticipazioni anche se non autorizzati dai loro statuti ed oltre i limiti e le condizioni negli stessi contenuti.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'azienda portuale di Ferrara mutui per sopperire alle spese che deve anticipare l'azienda stessa per l'attuazione dei lavori di cui all'articolo 2.

(Approvato).

Art. 14.

Lo Stato corrisponderà all'Ente concessionario i tre quinti del presunto costo dell'opera di cui all'articolo 2 lettera a) in lire 11,473,891.74 oppure della minore spesa che sarà per verificarsi. Qualora il costo effettivo dell'opera riesca superiore a lire 11,473,891.74, il maggiore onere relativo rimarrà ad esclusivo carico del comune e della provincia di Ferrara in parti uguali.

Il pagamento delle quote dovute dallo Stato avrà luogo semestralmente sulla base del conto riassuntivo presentato dall'Ente delle somme pagate ed entro i due mesi successivi dalla data della presentazione.

È a tal uopo autorizzata nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, con prelevamento dal fondo di lire 110 milioni assegnato per opere nuove di navigazione interna col decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 (art. 1 lettera f) l'annuo stanziamento di lire 1,434,246.47.

Qualora per cause indipendenti dall'Amministrazione concessionaria non possa provvedersi ai pagamenti nel termine anzidetto, lo Stato corrisponderà l'interesse di mora nella

misura di legge fino al giorno dell'effettivo pagamento.

La provincia ed il comune di Ferrara dovranno corrispondere direttamente all'Ente con le stesse modalità di cui sopra ciascuno la metà della differenza fra l'importo delle somme pagate dall'Ente e la quota a carico dello Stato.

(Approvato).

Art. 15.

I comuni, che a norma del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e del relativo regolamento 17 novembre 1913, n. 1514, risulteranno interessati nell'opera, dovranno rimborsare alla provincia di Ferrara le rispettive aliquote di contributo commisurate alla spesa che sarà servita di base per la determinazione del contributo dello Stato.

(Approvato).

Art. 16.

Qualora i proventi dell'Azienda non bastino a coprire gli oneri dell'esercizio, la differenza emergente dal conto di ogni anno sarà colmata dalla provincia e dal comune di Ferrara in giusta metà.

Tali anticipazioni, insieme agli interessi semplici in misura non superiore al 5 per cento, saranno rimborsati dall'Azienda alla provincia e al comune di Ferrara con gli utili che potranno risultare dall'esercizio del porto a termini dell'articolo 17.

(Approvato).

Art. 17.

Il prodotto netto risultante dal conto annuo di esercizio — comprese nel passivo anche le quote di manutenzione e di rinnovamento delle opere e degli impianti — sarà devoluto innanzi tutto a rimborsare la provincia e il comune di Ferrara delle anticipazioni di cui all'articolo 16.

Successivamente, il prodotto netto sarà devoluto alla costituzione di un fondo di riserva di non oltre lire un milione per sopperire ad eventuali perdite future. Le somme così accantonate saranno coi relativi frutti investite secondo le norme che prescriverà il Ministero del tesoro.

Il rimanente prodotto netto sarà ripartito a

favore dello Stato, della provincia, del comune di Ferrara e degli altri comuni interessati nelle stesse proporzioni dei rispettivi contributi nella costruzione dell'opera.

(Approvato).

Art. 18.

I progetti d'importo superiore alle lire 50,000 per riparazioni straordinarie e per miglioramenti alle opere dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'ispettore compartimentale del Genio civile.

(Approvato).

Art. 19.

Il Ministero dei lavori pubblici vigilerà, a mezzo dell'Ispettore compartimentale del Genio civile, perchè i lavori siano eseguiti a regola di arte e in conformità ai progetti approvati e perchè le opere e gli impianti tutti siano sempre conservati in buono stato di mantenimento, senza che per il fatto di tale sorveglianza resti menomata la responsabilità dell'Ente.

L'azienda dovrà fornire tutti i chiarimenti e mezzi opportuni e all'occorrenza, su invito dell'Ispettore, sospendere momentaneamente i lavori in attesa delle competenti decisioni del Ministero.

Se dalle verifiche risulterà che le opere e gli impianti non siano regolarmente costruiti e mantenuti, l'Ispettore incaricato della vigilanza ne riferirà al Ministero, il quale, previa ingiunzione all'azienda, potrà provvedere di ufficio agli occorrenti lavori.

(Approvato).

Art. 20.

Dopo ultimata la costruzione del canale « G. Boicelli » e degli scali il Ministero dei lavori pubblici farà procedere ad una visita di ricognizione generale delle opere, in seguito alla quale verrà stabilito, di concerto con l'azienda, l'apertura dell'esercizio.

Nell'atto di ricognizione sarà fatta risultare da apposito verbale la descrizione sommaria delle opere e degli impianti eseguiti.

(Approvato).

Art. 21.

I regolamenti per i servizi degli scali, le tasse e le tariffe relative non che le norme per l'applicazione di queste, saranno approvate con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con i ministri delle finanze, industria, commercio e del lavoro, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 22.

Nei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario l'Azienda rassegna il conto al Ministero dei lavori pubblici, dandone copia contemporaneamente alle Amministrazioni provinciale e comunale di Ferrara, le quali entro 20 giorni dalla data del ricevimento dovranno far pervenire le eventuali osservazioni al Ministero dei lavori pubblici. Questo, dopo trascorso tale termine perentorio, provvede di concerto col Ministero del tesoro in merito all'approvazione di esso. A giustificazione del conto saranno esibiti dall'Azienda i necessari documenti e forniti tutti i mezzi per le verifiche che i Ministeri del lavori pubblici e del tesoro potranno disporre.

(Approvato).

Art. 23.

Il Ministero dei lavori pubblici, valendosi, in quanto occorra, anche di funzionari dipendenti da altre amministrazioni dello Stato e previo accordo, in tal caso, col Ministero competente, può in ogni tempo far ispezionare e sindacare l'andamento di ogni ramo dei servizi affidati all'azienda portuale.

(Approvato).

Art. 24.

Il Governo del Re ha in ogni tempo la facoltà di sciogliere per gravi motivi, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e su conforme parere del Consiglio di Stato, l'Amministrazione dell'azienda affidandola ad un commissario Regio.

La detta Amministrazione deve essere ricostituita al più tardi nel termine di sei mesi.

Quando speciali ragioni richiedessero un prolungamento dei poteri del Regio Commissario, il Governo del Re provvederà con Regio decreto.

Tale proroga non potrà eccedere i sei mesi.
(Approvato).

Art. 25.

Le opere di cui all'articolo 2 sono dichiarate di pubblica utilità, ed alle relative espropriazioni provvederà l'Azienda del porto.

A tali espropriazioni sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della città di Napoli.

L'azienda del porto potrà immettersi nel possesso dei beni occorrenti in seguito alla compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occupare, che verrà approvato dal Ministero dei lavori pubblici.

(Approvato).

Art. 26.

L'azienda del porto ha fin da ora la facoltà di compilare un piano particolareggiato di esecuzione delle espropriazioni di terreni e di edifici che potranno occorrere per tutte le sedi di scali commerciali ed industriali nel territorio del comune di Ferrara, anche in previsione di un maggior movimento commerciale, e di quelli che convenga riservare per futuri impianti commerciali ed industriali.

Questo piano, da compilarsi e pubblicarsi a termine degli articoli 16 e 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e ad ogni effetto di essa, sarà presentato per l'approvazione entro tre anni ed approvato a termine dell'articolo 22 della legge stessa.

Alle espropriazioni che siano effettuate in base a tale piano sono estese le disposizioni dell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 27.

In armonia col progresso dei lavori il comune di Ferrara dovrà adottare i provvedimenti di sua competenza per l'impianto di tutti gli inerenti servizi municipali.

Per la somministrazione di acqua potabile, gas, energia elettrica, per raccordi ferroviari e tramviari e per quanto altro occorra per il servizio del porto, le amministrazioni pubbliche concederanno all'azienda del porto le maggiori possibili facilitazioni e l'applicazione delle tariffe minime.

(Approvato).

Art. 28.

Nell'ambito del porto potrà essere istituito un magazzino generale ai sensi della legge 17 dicembre 1882, n. 1154, per la custodia e conservazione delle merci e derrate di qualsiasi provenienza e destinazione.

(Approvato).

Art. 29.

Tutti gli atti e contratti che verranno stipulati nell'interesse dell'azienda del porto, si considereranno siccome fatti nell'interesse dello Stato agli effetti del bollo dell'articolo 86, n. 1, del testo unico 20 maggio 1897, n. 217, delle leggi sulle tasse di registro.

(Approvato).

Art. 30.

Allo scadere del tempo stabilito per la durata dell'azienda, le opere, gli impianti, i meccanismi, i materiali ferroviari e tramviari, i galleggianti ed i fondi accantonati pel rinnovamento dei medesimi saranno devoluti allo Stato.

I fondi disponibili, compreso quello di riserva, verranno ripartiti fra lo Stato, la provincia, il comune di Ferrara e gli altri comuni interessati nella proporzione dei rispettivi contributi nella spesa di costruzione.

(Approvato).

Art. 31.

Dalla data della presente legge fino all'insediamento del nuovo Consiglio d'amministrazione l'attuale Consiglio direttivo del Consorzio tra la provincia ed il comune di Ferrara per la costruzione del canale navigabile « G. Boicelli » sarà investito di tutte le facoltà concesse all'azienda portuale.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella tornata di domani.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Montresor a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

MONTRESOR. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Assunzione da parte dello Stato della gestione del dazio consumo nel comune di Venezia con Murano ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Montresor della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Del Carretto a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DEL CARRETTO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge: « Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1921-22 di lire 19,500,000 per il completamento del nuovo carcere giudiziario di Este e per il completamento del nuovo carcere giudiziario di Bari ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Del Carretto della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito gli onorevoli senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Abbiate, Agnetti, Albricci, Ameglio, Amero D'Aste.

Badaloni, Barbieri, Bellini, Beltrami, Bensa, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bertarelli, Bianchi Leonardo, Biscaretti, Bollati, Bonicelli; Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Caneva, Canevaro, Cannavina,

Capaldo, Capotorto, Castiglioni, Catellani, Cefalo, Cefaly, Chimienti, Cimati, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Colonna Fabrizio, Conci, Contarini, Corbino, Croce, Cuzzi.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Carretto, Del Giudice, Della Noce, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Brazzà, Diena, Di Rovasenda, Di Sant' Onofrio, Di Terranova, Di Vico, Dorigo.

Faelli, Ferraris Carlo, Ferrero Di Cambiano Filomusi Guelfi, Fradeletto, Frascara.

Gallini, Garavetti, Garofalo, Gioppi, Giordani, Giunti, Grandi, Grassi, Grosoli, Gualterio, Guidi, Inghilleri.

Lagasi, Leonardi Cattolica, Libertini, Lojodice, Loria, Lucca, Lusignoli, Luzzatti.

Malagodi, Mango, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Masci, Massarucci, Mayer, Mazzoni, Millo, Montresor, Mosca.

Nava, Niccolini Pietro.

Pagliano, Plummo, Pansa, Paternò, Pavia, Pellerano, Perla, Persico, Piacentini, Pigorini, incherle, Pipitone, Placido, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Quarta.

Rava, Rebaudengo, Ridola, Romanin Jacur, Rossi Giovanni, Rota.

Salata, Salvia, Sanarelli, Sandrelli, Shiralli, Scialoja, Sechi, Sili, Squitt, Supino.

Tamassia, Tassoni, Tecchio, Tivaroni, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valli, Valvassori Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Verga, Vicini, Viganò, Vigliani, Vitelli, Volterra.

Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione.

Richiesta di discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con varie modificazioni già approvate dalla Camera dei deputati, del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, circa il trattamento di quiescenza del personale civile della Amministrazione dello Stato, ed il riconoscimento, agli effetti della pensione degli

anni di servizio straordinario e di studi superiori:

Senatori votanti	163
Maggioranza (due terzi)	113
Favorevoli	115
Contrari	48

Il Senato ammette il disegno di legge alla discussione.

Risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto Reale 19 settembre 1920, n. 1642, che abroga il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 981, sulla concessione di opere marittime:

Senatori votanti	163
Favorevoli	137
Contrari	26

Il Senato approva.

Concorso dello Stato nelle spese per la celebrazione del VII centenario della Università di Padova:

Senatori votanti	163
Favorevoli	133
Contrari	30

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 8 giugno 1920, n. 1007, relativo al funzionamento del Consiglio superiore delle Acque, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche, in affari di comune competenza:

Senatori votanti	163
Favorevoli	133
Contrari	30

Il Senato approva.

Norme per lo svincolo di depositi per indennità di espropriazione nelle terre liberate:

Senatori votanti	163
Favorevoli	137
Contrari	26

Il Senato approva.

Fondazione in Roma di un Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte:

Senatori votanti	163
Favorevoli.	115
Contrari	48

Il Senato approva.

Provvedimenti relativi al rimborso da parte dei danneggiati di guerra delle maggiori spese sostenute dallo Stato nelle ricostruzioni o riparazioni delle loro case:

Senatori votanti	163
Favorevoli.	137
Contrari	26

Il Senato approva.

Conversione in legge dei seguenti decreti di proroga dei termini fissati dagli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, riguardanti agevolazioni ai Comuni della Basilicata e della Calabria per opere di provvista di acqua potabile: A) decreto luogotenenziale 29 giugno 1916, n. 837; B) decreto luogotenenziale 26 maggio 1919, n. 782; C) decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1235:

Senatori votanti	163
Favorevoli.	135
Contrari	28

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti 25 novembre 1919, n. 2213, e 2 maggio 1920, n. 868, concernenti le Opere di previdenza e di assistenza a favore dei maestri elementari e dei direttori didattici del Regno e abrogazione di questi decreti:

Senatori votanti	163
Favorevoli.	132
Contrari	31

Il Senato approva.

Per la nomina di una Commissione.

VICINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI. Poichè il Senato ha dichiarata l'urgenza per il disegno di legge: « Conversione in legge per il decreto n. 1970, relativo al

trattamento di quiescenza per il personale amministrativo civile », e siccome, probabilmente, non saranno convocati gli Uffici per la nomina della Commissione prima che il Senato termini i suoi lavori (questo disegno di legge è uno di quelli che devono essere esaminati dagli Uffici), prego il Senato di voler consentire che la Commissione sia nominata dal nostro illustre Presidente.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la proposta dell'on. Vicini è approvata.

Mi riserverò, in fine di seduta, di comunicare i nomi dei componenti la Commissione.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per il riordinamento degli uffici del registro e delle conservatorie delle ipoteche. (Numero 160).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per il riordinamento degli uffici del registro e delle conservatorie delle ipoteche ».

Prego l'onor. segretario Frascara di darne lettura.

FRASCARA, segretario, legge:
(V. Stampato N. 160).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La cauzione che i Conservatori delle ipoteche, i Ricevitori del registro, bollo e demanio ed i Ricevitori del registro che hanno il carico del servizio ipotecario debbono prestare nell'interesse dell'erario nazionale è commisurata alla media degli introiti effettivi di cinque anni finanziari, esclusi quelli di introito massimo e minimo, ed è stabilita in:

Lire 4.000 fino ad una riscossione di lire 100,000;

Lire 8,000 fino ad una riscossione di lire 600,000;

Lire 12,000 per riscossioni superiori.

Gli attuali Conservatori delle ipoteche, Ricevitori del registro, bollo e demanio e Ricevitori di uffici misti del registro e delle ipo-

teche, finchè rimangano negli uffici di cui presentemente hanno la gestione, non sono tenuti a fornire alcun supplemento di cauzione.

Possono invece, se in possesso di una cauzione superiore a quella dianzi determinata, ottenere lo svincolo della parte eccedente la somma dovuta.

(Approvato).

Art. 2.

L'indennità annua di cauzione, concessa ai ricevitori del registro, bollo e demanio ed ai ricevitori degli uffici misti con il secondo comma dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 1914, n. 1383, è elevata a partire dal 1° gennaio 1920, alla misura del 5 per cento sulla somma vincolata ed è dovuta fino allo svincolo di essa.

(Approvato).

Art. 3.

Agli stessi funzionari dianzi indicati e con la medesima decorrenza dal 1° gennaio 1920 è assegnata, a risarcire gli eventuali rischi di cassa dipendenti dal maneggio del pubblico denaro, una indennità annua nella misura di:

L.	1,900	per	gli	uffici	di	1 ^a	categoria
»	1,100	»	»	»	»	2 ^a	»
»	500	»	»	»	»	3 ^a	»

Negli uffici in cui il servizio di cassa è affidato ad un secondo ricevitore, questi consegue, con decreto del ministro delle finanze, un terzo della suddetta indennità, rimanendo gli altri due terzi a beneficio del ricevitore titolare.

Negli uffici invece in cui al maneggio del denaro è dei valori, attendono, insieme con il ricevitore titolare, o un aiuto ricevitore, ovvero uno o più applicati, è assegnata all'aiuto ricevitore, all'applicato od a ciascuno degli applicati suddetti, con decreto del ministro delle finanze, una indennità annua di:

L.	400	per	gli	uffici	di	1 ^a	categoria
»	250	»	»	»	»	2 ^a	»
»	150	»	»	»	»	3 ^a	»

(Approvato).

Art. 4.

I proventi eventuali stabiliti dall'articolo 34 del regolamento 23 dicembre 1897, n. 549 e dall'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 321, sono raddoppiati.

Essi e gli utili e compensi diversi per lavori di amministrazioni estranee, eccettuati gli aggi corrisposti dalla Direzione generale del Fondo per il culto o da amministrazioni dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro, sono mantenuti a favore dei ricevitori del registro, bollo e demanio, i quali però al termine di ogni esercizio finanziario verseranno all'erario dello Stato, quale concorso nella spesa del Fondo di cui al seguente articolo 7, una quota da liquidarsi, sul loro ammontare eccedente le lire 1,000, pari:

al	10	per	cento	sulle	successive	lire	1,000,
al	25	per	cento	da	oltre	lire	1,000
al	50	per	cento	da	oltre	lire	2,000
al	75	per	cento	oltre	le	lire	3,000.

(Approvato).

Art. 5.

I conservatori delle ipoteche al termine di ogni esercizio finanziario verseranno all'erario dello Stato, quale concorso nella spesa del Fondo di cui al seguente articolo 7, sull'ammontare eccedente le lire 2,000 degli emolumenti, netti dalle spese di ufficio, ripristinati col n. 1 della tabella D, annessa al decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 575, una quota pari:

al	15	per	cento	sulle	successive	lire	5,000;
al	30	per	cento	da	oltre	lire	5,000
al	50	per	cento	da	oltre	lire	10,000
al	75	per	cento	oltre	le	lire	15,000.

Agli effetti della determinazione del provento netto, il modo di computare le suddette spese di ufficio sarà stabilito con decreto del ministro delle finanze e con lo stesso mezzo riveduto alla fine di ogni biennio.

Sono comprese in tali spese di ufficio poste a carico dei conservatori quelle di cancelleria, di illuminazione e riscaldamento, di legatura dei volumi delle note e dei documenti, di rilegatura dei registri, di copiatura dei registri e dei certificati, nonchè la mercede al personale subalterno di servizio e di custodia e l'indennità al gerente.

(Approvato).

Art. 6.

Le tasse di registro stabilite dalle parti I e II della tariffa annessa all'allegato A del regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2163, le tasse ipotecarie di cui alla tariffa annessa all'allegato E dello stesso regio decreto-legge e le tasse sulle donazioni portate dalla tariffa annessa alla legge 24 settembre 1920, n. 1300, sono aumentate dell'1 per cento computandosi per cinque centesimi la frazione minore ai cinque centesimi.

Nulla è innovato al disposto dell'articolo 8 del testo unico delle tasse di registro approvato con regio decreto 20 maggio 1897, n. 214. (Approvato).

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze a decorrere dal 1° gennaio 1920 è annualmente istituito un fondo da ripartire tra tutto il personale degli uffici del registro, bollo e demanio, degli uffici misti e delle conservatorie delle ipoteche.

Esso sarà distribuito agli impiegati, compresi gli ispettori, avendo riguardo alla natura ed all'importanza degli uffici, al grado di responsabilità delle funzioni esercitate ed ai risultati conseguiti, secondo norme dettate con decreto del ministro delle finanze.

Le variazioni di bilancio saranno disposte con decreto del ministro del tesoro.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Sechi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SECHI. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Approvazione di una Convenzione con la Ditta ingegner Conti Vecchi riguardante l'esercizio delle opere di bonifica e l'utilizzazione industriale dello stagno di Santa Gilla presso Cagliari ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Sechi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Riconoscimento del servizio prestato dagli ex commessi privati degli Uffici del Registro e delle ipoteche anteriormente alla loro assunzione in ruolo quali applicati » (N. 161).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riconoscimento del servizio prestato dagli ex commessi privati degli uffici del registro e delle ipoteche anteriormente alla loro assunzione in ruolo quali applicati ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Frascara di darne lettura.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Per stabilire l'anzianità di servizio degli attuali applicati del registro e degli attuali applicati delle ipoteche, ai soli effetti del collocamento nei nuovi quadri di classificazione degli stipendi di cui alle tabelle O e P approvate con Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2065, il servizio prestato in qualità di commesso è computato per intero dal 1° gennaio 1909 e pel periodo anteriore è valutato a norma dell'art. 21 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Approvazione del disegno di legge: « Fondazione di un Istituto sperimentale di chimica industriale e di una sezione di ingegneria chimica presso la Regia Scuola di applicazione per gli ingegneri in Padova » (N. 162).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Fondazione di un istituto sperimentale di chimica industriale e di una sezione di ingegneria chimica presso la Regia Scuola di applicazione per gli ingegneri in Padova ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Frascara di darne lettura.

FRASCARA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 162).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Procederemo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata la convenzione stipulata il 4 settembre 1920 fra Stato, enti pubblici della provincia di Padova ed industriali della regione veneta, con la quale è fondato un Istituto sperimentale di chimica industriale in Padova ed è istituita una sezione di ingegneria chimica in quella Regia scuola di applicazione per gli ingegneri.

(Approvato).

Art. 2.

All'impianto ed al mantenimento di tali istituzioni sarà provveduto coi contributi dello Stato, degli enti locali e dei privati oblatori della regione veneta, nei limiti e con le modalità stabilite nella predetta convenzione.

(Approvato).

Art. 3.

La sezione di ingegneria chimica istituita presso la Regia scuola di applicazione per gli ingegneri annessa alla Regia Università di Padova, conferirà il diploma di laurea di ingegneria chimica.

All'ordinamento di questa sezione sarà provveduto con decreto Reale.

(Approvato).

Art. 4.

In relazione alla costituzione della detta sezione per la ingegneria chimica nella scuola di applicazione per gli ingegneri di Padova nel ruolo organico dei professori ordinari e straordinari delle RR. Università e Scuole di applicazione per gli ingegneri, approvato con decreto luogotenenziale 14 aprile 1919, n. 710, sono aboliti due posti di professore corrispondenti alle cattedre di chimica applicata e di applicazioni di geometria descrittiva. Nello stesso ruolo organico sono aggiunti due posti di professore per le cattedre di chimica indu-

striale e di chimica metallurgica e metallografica da stabilirsi nell'anzidetta nuova sezione di chimica industriale.

(Approvato).

Art. 5.

Nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sarà stanziata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1920-21, in aumento del capitolo 78, la somma di lire 50,000 per gli scopi di cui all'articolo 2 della presente legge.

Nella parte straordinaria del medesimo stato di previsione per l'esercizio 1920-21 sarà iscritta la somma di lire 150,000 quale contributo dello Stato nelle spese di impianto dell'Istituto sperimentale di chimica industriale in Padova.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Zupelli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

ZUPELLI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

«Provvedimenti per la riforma delle Amministrazioni dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Zupelli della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Se non vi sono opposizioni io propongo che questo disegno di legge sia messo al numero 1 dell'ordine del giorno della seduta di giovedì.

Rimane così stabilito.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
«Proroga dei termini di prescrizione stabiliti da leggi di tasse». (N. 170).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Proroga dei termini di prescrizione stabiliti da leggi di tasse».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono prorogati sino al 30 giugno 1924 i termini di prescrizione stabiliti dalle seguenti disposizioni di legge:

1) Articoli 126 e 127 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro 20 maggio 1897, n. 217;

2) Articoli 72 e 78 del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo 4 luglio 1897, n. 414;

3) Articolo 20, penultimo comma, della legge 23 aprile 1911, n. 509;

4) Articolo 72 del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo 6 gennaio 1918, n. 135;

5) Articolo 9 del testo unico delle leggi per le tasse sulle concessioni governative 6 gennaio 1918, n. 135;

6) Articolo 14 del testo unico delle leggi per le tasse sui redditi dei corpi morali e degli stabilimenti di manomorta 13 settembre 1874, n. 2078 (serie 2^a);

7) Articolo 11 del testo unico delle leggi sulle tasse ipotecarie 6 gennaio 1918, n. 135;

8) Articolo 33 del testo unico delle leggi relative alle tasse sulle assicurazioni 26 gennaio 1896, n. 44.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, che reca provvedimenti per la città di Napoli » (N. 176).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, che reca provvedimenti per la città di Napoli ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, che reca prov-

vedimenti per la città di Napoli, introducendovi le seguenti modificazioni.

Art. 7.

Così modificato:

« Per concorrere alla spesa occorrente per le espropriazioni e per i lavori di un acquedotto sussidiario per il comune di Napoli in servizio promiscuo con i comuni Campani e in precedenza per la sistemazione, compreso l'allacciamento di nuove sorgenti e riparazione dell'attuale acquedotto del Serino e della rete interna di distribuzione, sia per la parte di competenza del comune, che per quella che fosse necessario eseguire dal comune medesimo, salvo rivalsa, in danno della Società concessionaria, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mutuare al comune di Napoli all'interesse del due per cento la somma di lire cinquanta milioni in cinque anni, a datare dal primo gennaio 1921.

Nel caso di opere eseguite in danno della Società concessionaria il comune di Napoli dovrà versare al Tesoro dello Stato la differenza fra il tasso di favore e il maggior tasso d'interesse, che fosse per conseguire dalla Società stessa sulle somme anticipate per opere di suo carico.

I mutui estinguibili entro il termine di cinquant'anni e da garantirsi nei modi di legge, potranno concedersi nella somma di dieci milioni all'anno. La somma non impegnata in ciascun anno si cumulerà con quella degli anni successivi.

La differenza fra il detto saggio d'interesse e quello normale stabilito annualmente per i mutui della Cassa depositi e prestiti sarà corrisposta dallo Stato e farà carico al bilancio del Ministero dell'interno.

L'approvazione dei progetti delle opere, previo esame e parere dell'ufficio del Genio civile e del medico provinciale, competerà al prefetto.

Art. 9.

I primi due comma da sostituirsi con i seguenti tre comma:

« È confermata al comune di Napoli la facoltà di presentare un piano regolatore ge-

nerale di ampliamento e risanamento della città, sia collegando i piani parziali già approvati ed integrandoli, sia modificandoli secondo le nuove esigenze, riaffermando con la esecuzione dei detti piani le facoltà e concessioni delle leggi e decreti esistenti consentite al comune di Napoli, sia che esso esegua direttamente le opere, sia che ne affidi ad altri la esecuzione, sotto la sua responsabilità e con le procedure indicate.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mutuare al comune di Napoli in cinque anni a cominciare dal primo gennaio millenovecentoventi al saggio del tre per cento la somma di lire cinquanta milioni, dei quali lire quaranta milioni per i fini di cui al primo comma del presente articolo nonchè per il lastricamento e rifacimento di strade e piazze, e lire dieci milioni per la costruzione di case popolari.

I mutui, estinguibili entro i termini di cinquant'anni e da garantirsi nei modi di legge, potranno concedersi nella somma di dieci milioni all'anno. La somma non impegnata in ciascun anno si cumulerà con quella degli anni successivi ».

Art. 10.

Alle parole « i piani d'ampliamento dei nuovi quartieri operai saranno approvati ecc. » sostituire le parole « i piani di ampliamento e di risanamento saranno approvati, etc. ».

Art. 14.

Al secondo comma, alle parole « dalla pubblicazione del presente decreto » sostituire « dalla pubblicazione della presente legge ».

Articolo aggiuntivo.

« È prorogato per un decennio dalla pubblicazione della presente legge il termine assegnato nel decreto luogotenenziale 27 agosto 1916 per l'esecuzione delle espropriazioni e dei lavori per la zona industriale di Napoli, previsti dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1904, n. 351, nonchè il periodo di godimento dei benefici concessi dagli articoli 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16 della detta legge 8 luglio 1904, già prorogati dalla legge 12 marzo 1911, n. 258, articoli 6 e 7 ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani,

Annuncio di interpellanza.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili, di dar lettura di una interpellanza presentata alla Presidenza dal senatore Grandi al Presidente del Consiglio, ai ministri della guerra, marina e tesoro.

SILI, *segretario*, legge:

« Al Presidente del Consiglio, ed ai ministri della Guerra, della Marina e del Tesoro. Sui provvedimenti definitivi a favore di coloro che parteciparono realmente all'ultima grande guerra; provvedimenti intesi ad eliminare stridenti ed ingiustificabili disparità di trattamento ».

« Grandi ».

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli ministri presenti di comunicare ai colleghi interessati il testo di questa domanda di interpellanza.

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Per effetto della delega conferitami oggi dal Senato per la nomina della Commissione che dovrà esaminare il disegno di legge sulla quiescenza degli impiegati civili, ho chiamato a far parte di questa Commissione gli onorevoli senatori Chimienti, Di Rovasenda, Giunti, Grosoli, Niccolini Pietro, Torrigiani Luigi e Vicini.

Sull'ordine del giorno.

ZUPELLI. Chiedo di parlare sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI. Mi pare che, in questo scorcio delle riunioni del Senato, si dovrebbero trascurare tutte le questioni secondarie. Io ho visto all'ordine del giorno dei disegni di legge che portano un onere di 500 o 600 milioni e che saremmo costretti a discutere troppo affrettatamente. A mio parere, si dovrebbero scartare dall'ordine del giorno tutti i progetti secondari, sia conversioni in legge di decreti, sia proposte

di regolamento, tanto più che i primi hanno ugualmente vigore. Riguardo poi alla proposta relativa al regolamento, mi pare poco corretto il farla oggi, quando il Senato è così poco numeroso, quando tanti nostri colleghi sono assenti. Si tratta di una questione che involge la vita stessa del Senato; perchè vogliamo trattarla quando la maggior parte dei senatori sono assenti? Io faccio formale proposta, che tale argomento sia cancellato dall'ordine del giorno.

CEFALY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY. Non capisco come l'onorevole Zupelli possa addurre come motivo della cancellazione di una pratica all'ordine del giorno, la ragione che il Senato non si trova in numero. Siamo 180 senatori, on. Zupelli; manca forse il numero legale? E allora addurre questo motivo per non discutere una riforma del regolamento, è cosa assolutamente inesplicabile. Faccio osservare inoltre al Senato, che questa proposta di riforma al regolamento data già da molti mesi; la relazione favorevole è distribuita, perchè rimandarla? Insisto perchè il Senato la voglia conservare all'ordine del giorno.

ZUPELLI. Io anche insisto sulla mia proposta.

TORRIGIANI LUIGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Questa proposta di riforma al regolamento è attinente alla costituzione, direi alla vita stessa del Senato; quindi mi pare, per delicatezza verso tutti i colleghi (che hanno diritto di essere avvisati a domicilio, quando si tratta di proposte di questo genere, poichè gli assenti potrebbero giustamente lamentarsi), che una questione di tanta importanza non possa discutersi e su di essa deliberare quasi di sorpresa.

PATERNÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATERNÒ. Anch'io mi associo a coloro che chiedono che sia rimandata questa proposta, perchè, per quanto si dica che la relazione sia pronta, essa non è arrivata nè a me nè ad altri senatori; ne sento parlare ora per la prima volta. E, siccome si tratta di una questione importantissima, non basta che la relazione sia pronta; bisogna distribuirla, e dar tempo ai senatori di esaminarla.

La proposta riguarda una delle funzioni più delicate del Senato, quella dell'ammissione dei nuovi membri. Nessuna urgenza vi è di discuterla in questo momento. Abbiamo tanto lavoro affastellato e tante difficoltà da superare. Ecco perchè mi associo a coloro che chiedono che tale discussione sia rimandata a tempo più opportuno, quando, cioè, potrà essere serenamente esaminata e discussa.

PRESIDENTE. Debbo fare una dichiarazione: la relazione sulle modificazioni al regolamento, è stata ieri distribuita, ed io non l'ho messa all'ordine del giorno di oggi, per essere perfettamente in regola col regolamento, vale a dire attendere 48 ore dopo la distribuzione della relazione. Se l'on. Paternò non ha avuto ancora la relazione, ciò può essere avvenuto per un disguido postale; ma, per quello che riguarda la Presidenza, la cosa ha proceduto in perfetta regola.

Dopo ciò, metto ai voti la proposta del senatore Zupelli di togliere dall'ordine del giorno tutte le leggi che importano conversione di decreti-legge e la proposta di modifica al regolamento.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Non dirò alcuna parola circa la proposta di modificazione del regolamento, perchè si tratta di questione che si attiene al privilegio del Senato e il Governo si astiene. Per quel che riguarda le altre proposte, io credo che l'onorevole Zupelli non voglia insistere per la cancellazione di esse dall'ordine del giorno. Noi abbiamo presentato molti disegni di legge approvati dall'altro ramo del Parlamento, ma si discuteranno soltanto quelli per i quali da almeno trenta senatori è stata richiesta l'immediata discussione. Ad essi dunque non credo abbia voluto alludere l'onorevole Zupelli, poichè, per la loro immediata discussione, vi è già una manifestazione del Senato.

ZUPELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI. Dichiaro che mantengo la mia proposta di esclusione dall'ordine del giorno soltanto per la relazione della Commissione per il regolamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Passeremo ai voti.

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 AGOSTO 1921

Chi approva la proposta del senatore Zupelli è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, la proposta del senatore Zupelli è approvata).

Risultando approvata la proposta del senatore Zupelli, sarà tolta dall'ordine del giorno la relazione della Commissione per il regolamento.

Annuncio di risposta scritta ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Il ministro competente ha inviato la risposta scritta ad una interrogazione dell'onorevole senatore Rava.

A norma del regolamento sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta di odierna.

Leggo l'ordine del giorno per domani alle ore 16:

I. Interrogazioni.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione della Convenzione addizionale a quella di buon vicinato e amicizia del 28 giugno 1897, conclusa fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907 e 10 febbraio 1914, firmata a Roma addì 5 febbraio 1920 (N. 171);

Approvazione della Convenzione addizionale a quella di buon vicinato e di amicizia del 28 giugno 1897, conclusa tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907, 10 febbraio 1914 e 5 febbraio 1920, firmata a Roma il 24 giugno 1921 (N. 172);

Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 467, riguardante la « Applicazione dei ruoli aperti al personale dell'Amministrazione della sanità pubblica » (N. 165);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1159, riguardante la concessione all'Amministrazione provinciale di Ferrara della costruzione ed esercizio del canale navigabile Po-Volano (N. 154);

Istituzione di un Ente autonomo per la costruzione del Canale navigabile « G. Boicelli » e delle darsene di Ferrara e Pontelagoscuro, e per l'esercizio delle darsene medesime (N. 155);

Provvedimenti per il riordinamento degli uffici del registro e delle conservatorie delle ipoteche (N. 160);

Riconoscimento del servizio prestato dagli ex-commessi privati degli uffici del registro e delle ipoteche anteriormente alla loro assunzione in servizio quali applicati (N. 161);

Fondazione di un Istituto sperimentale di Chimica industriale e di una Sezione di Ingegneria chimica presso la R. Scuola d'Applicazione per gli ingegneri in Padova (N. 162);

Proroga di termini di prescrizione stabiliti da leggi di tasse (N. 170);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, che reca provvedimenti per la città di Napoli (N. 176).

III. Svolgimento della seguente proposta di legge:

CANEVARO, GUALTERIO ed altri. — « Erezione in Adriatico sulla costa Orientale d'Italia di un faro monumentale dedicato ad onorare l'opera svolta dalla Marina nella grande guerra e la memoria di coloro che in servizio sulle navi della flotta Militare e Mercantile sacrificarono la vita nell'adempimento del dovere ».

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Onoranze al soldato ignoto (N. 163);

Trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra (N. 164);

Iscrizione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1921-22, della maggiore assegnazione di lire 515,000 da erogarsi a favore della Regia Accademia dei Lincei (N. 174);

Autorizzazione della spesa di lire 40 milioni per la esecuzione delle opere di inalveazione del fiume Idice nel Reno e delle opere accessorie (N. 157);

Autorizzazione straordinaria di spesa per urgenti opere, lavori ed acquisti, inerenti ai servizi telegrafici e telefonici (N. 158);

Sistemazione della rete telegrafica e telefonica nazionale in dipendenza della elettrificazione delle ferrovie dello Stato (N. 159);

Assunzione da parte dello Stato della gestione del dazio consumo nel comune di Venezia con Murano (N. 169);

Approvazione di una convenzione con la ditta ingegner Conti Vecchi riguardante l'esercizio delle opere di bonifica e l'utilizzazione industriale dello stagno di S. Gilla presso Cagliari (N. 175);

Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno di lire 8,215,000 per la costruzione del nuovo carcere giudiziario di Este e per il completamento del nuovo carcere giudiziario di Bari (N. 190);

Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno di lire 19,500,000 per il completamento del nuovo carcere giudiziario di Napoli e del manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto (N. 191).

La seduta è sciolta (ore 18).

Risposta scritta ad interrogazione.

RAVA. — *Al ministro della guerra.* — Se non crede opportuno ed utile fornire gli strumenti necessari ai bravi soldati del distaccamento del Genio che con molta alacrità e

solerzia lavorano alle grotte di Postumia, crescendo pregio a quelle vere meraviglie della natura che hanno tanto interesse per la scienza e per il turismo e sono proprietà del Demanio dello Stato.

RISPOSTA. — In seguito a notizie telegrafiche inviate dal comando del Corpo d'armata di Trieste, è risultato che alle grotte di Postumia è adibito un distaccamento di minatori del Genio della forza di 150 uomini che lavorano con attrezzi di dotazione, ed è stato autorizzato il prefato Comando a fornire altri strumenti secondari.

Pure apprezzando però le ragioni addotte dall'onorevole interrogante, nessuno impegno può assumere il Ministero della guerra per la continuazione dei lavori con l'opera dei minatori del Genio, non essendo ciò giustificato da esigenze militari.

Il Ministro

GASPAROTTO.

Licenziato per la stampa 27 agosto 1921 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.
